

MISURAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI

**PIANO DI MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
DELLE IMPRESE
ANNO 2007**

Scheda MOA

Area Ambiente

Roma, 2 Aprile 2008

INDICE

PREMESSA	2
1. NORMATIVA OGGETTO DELLA MISURAZIONE.....	2
1.1 Descrizione della normativa in esame e delle sue finalità	2
2. MAPPATURA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI	3
3. CONSULTAZIONI	15
3.1 Mappatura degli OI.....	15
3.2 Verifica del questionario di rilevazione.....	15
3.3 Stima degli oneri amministrativi per le imprese con meno di 5 addetti ...	16
4. STIME DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI	17
4.1 Scelte metodologiche.....	17
4.1.1 Rilevazione diretta per la stima degli oneri delle imprese da 5 a 249 addetti.....	18
4.1.2 Rilevazione tramite <i>expert assessment</i> degli oneri relativi alle microimprese.....	20
4.2 Sintesi dei risultati della misurazione.....	20
ALLEGATO	20

PREMESSA

Il Governo italiano ha deciso di imprimere alla politica di semplificazione un cambio di orientamento, in linea con le migliori pratiche emerse in ambito internazionale e con gli indirizzi strategici definiti e concordati in sede europea (conclusioni del Consiglio Europeo dell'8 e 9 marzo 2007 in materia di Migliore Regolazione e "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione Europea", predisposto dalla Commissione a gennaio 2007). Gli interventi di semplificazione vanno, in particolare, mirati a una significativa riduzione degli "oneri amministrativi" che gravano sulle imprese e sui cittadini, nonché al contenimento dei costi dell'Amministrazione, anche attraverso un più efficiente impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.

La Misurazione degli Oneri Amministrativi nell'area ambiente e il PAS 2007

La misurazione degli oneri amministrativi in alcune aree prioritarie della normativa che disciplina l'attività di impresa è, quindi, una delle principali azioni sulle quali si concentra la strategia italiana, così come prevede il Piano d'Azione per la Semplificazione per il 2007 (PAS 2007). In questo contesto, è stata prevista una attività di misurazione degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, derivanti dalla normativa in una serie di settori.

Nel caso in esame, la misurazione è stata eseguita su una serie di norme nazionali che ricadono nell'area ambiente.

La metodologia

La metodologia di misurazione utilizzata è quella dello *EU Standard Cost Model*, il metodo adottato dalla Commissione Europea sulla base delle esperienze di applicazione dello *Standard Cost Model* (SCM) condotte in alcuni Paesi europei. Tale metodo prevede la misurazione degli "oneri amministrativi", stimando il costo di singoli obblighi informativi [OI] ("*Information Obligations*") imposti dalla normativa, per lo più attraverso interviste a un limitato campione di imprese.

Gli OI consistono in tutti quegli obblighi posti a carico delle imprese e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi e/o alle autorità pubbliche. E' importante sottolineare che, sulla base della metodologia SCM, la misurazione si concentra sugli "oneri amministrativi" che rappresentano un sotto-insieme, in molte occasioni molto rilevante, dei costi amministrativi. La misurazione, infatti, è mirata a stimare quei costi che l'impresa non sosterebbe se non vi fosse un obbligo imposto da una specifica disposizione di legge, ed è incentrata su un concetto di "onere amministrativo", per il quale la regolazione causa un anomalo fastidio e una distrazione non giustificabile dalle normali attività di

impresa¹. La misurazione riguarda le attività amministrative elementari nelle quali è possibile scomporre ciascun obbligo informativo.

Vale sottolineare che lo SCM è comunemente utilizzato a livello europeo quale strumento operativo per la misurazione e il calcolo degli oneri amministrativi, con una forte base pragmatica. In conseguenza di ciò, le stime effettuate hanno carattere indicativo in ragione del fatto che le tecniche di indagine SCM prevedono che sia intervistato un numero molto limitato di imprese. Vale la pena sottolineare che le tecniche di rilevazione utilizzate nel caso italiano accrescono l'affidabilità delle stime, rispetto a quelle degli altri Paesi, in quanto esse sono basate su campioni di dimensioni relativamente più grandi. Inoltre, va ricordato che la metodologia SCM si riferisce ai soli oneri e cioè ai soli svantaggi/costi informativi e non anche ai vantaggi/benefici complessivi, riconducibili alla regolazione oggetto di misurazione. Infatti, la misurazione è volta a individuare quali oneri amministrativi risultino eccessivi rispetto alle finalità della normativa stessa e a individuare, su questa base, proposte di semplificazione. Altresì, la misurazione non dà conto dei tempi d'attesa che l'amministrazione impone de facto alle imprese e che sovente costituiscono un vero e proprio onere implicito alla normale attività dell'impresa.

Il processo MOA

L'individuazione nel Piano d'Azione per la Semplificazione delle aree prioritarie oggetto della misurazione costituisce la premessa essenziale dell'attività MOA. Il passo successivo consiste nella ricognizione della normativa vigente in ciascuno dei settori di regolazione individuati.

L'obiettivo dello *screening* delle norme è identificare tutti gli obblighi informativi rilevanti e sistematizzarli all'interno di una mappatura, in cui per ciascun OI vengono segnalati: le fonti dell'obbligo; i soggetti obbligati; l'oggetto dell'OI; le modalità di adempimento; la frequenza con cui le imprese sono tenute ad adempiere all'OI.

Una volta verificata la validità e la completezza della mappatura con le amministrazioni di settore, si procede alla consultazione delle associazioni delle categorie produttive per selezionare gli OI, considerati più onerosi dalle imprese, sui quali ritengono necessario e prioritario un intervento di semplificazione.

Sulla base della mappatura così definita, viene costruito un questionario da somministrare ad un campione di imprese per stimare il costo di ciascun obbligo informativo. La leggibilità e la correttezza sia formale che contenutistica del questionario vengono testate tramite un *focus group* a cui prendono parte i rappresentanti delle imprese ed i professionisti ed esperti che assistono le imprese nell'adempire gli OI in oggetto.

¹ Secondo lo "Action programme for Reducing Administrative Burden in the EU" della Commissione europea, "unnecessary and disproportionate **administrative burdens** can have a real economic impact. They are also seen as an irritant and a distraction for business".

Al termine della somministrazione del questionario alle imprese, attraverso i dati ottenuti vengono calcolati e stimati i costi amministrativi. Questi risultati, assieme alla descrizione e alla valutazione dell'intero processo, confluiscono all'interno della Scheda MOA.

L'ultima fase dell'attività consiste nella consultazione con le associazioni di categoria e con le P.A. di settore per valutare i risultati ottenuti e formulare concrete proposte di semplificazione.

La struttura della "Scheda MOA"

Il documento si articola nei seguenti paragrafi:

1. *normativa oggetto della misurazione*, in cui vengono presentati la *ratio* ed i contenuti principali della normativa i cui obblighi informativi sono oggetto di misurazione;
2. *mappatura degli obblighi informativi*, nel quale sono descritti gli obblighi informativi rintracciabili nella normativa;
3. *consultazione*, che illustra le modalità di coinvolgimento di *stakeholders* ed esperti nelle diverse fasi del processo di acquisizione delle informazioni che portano alla stima finale degli oneri,
4. *stime degli oneri amministrativi*, che illustra le stime degli oneri e le relative scelte metodologiche.

Il processo di misurazione degli oneri amministrativi




Figura 1 Il processo M.O.A

1. NORMATIVA OGGETTO DELLA MISURAZIONE

1.1 Descrizione della normativa in esame e delle sue finalità

La regolazione in campo ambientale esaminata è costituita da alcune disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96, nonché dalla normativa tecnica di attuazione.

È importante sottolineare, soprattutto ai fini di una corretta valutazione delle stime degli oneri amministrativi riportata nel paragrafo 4.2, che la misurazione effettuata non ha riguardato la totalità degli obblighi informativi previsti dalla normativa ambientale relativa all'attività di impresa. Essa ha interessato soltanto una parte degli obblighi informativi tra quelli previsti dalla normativa di origine statale, sui quali si è ritenuto prioritario procedere alla misurazione sulla base della consultazione delle associazioni di categoria. Inoltre, va segnalato che la normativa regionale intervenuta nella stessa materia, spesso quale fonte di ulteriore gravosità degli obblighi informativi descritti, non costituisce oggetto della presente attività di misurazione.

Altresì, le aree della valutazione di impatto ambientale, della valutazione ambientale strategica e dell'autorizzazione integrata ambientale non sono state incluse in quanto le norme di modifica del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione a tali aree erano, all'epoca della rilevazione, in avanzata fase di elaborazione.

È poi il caso di far notare che la normativa oggetto di misurazione nel corso dell'anno 2007 ha subito alcune rilevanti revisioni (Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008), che hanno modificato l'ambito soggettivo e la portata di alcuni degli obblighi informativi già oggetto di stima, ad esempio estendendo l'obbligo di iscrizione all'albo dei gestori ambientali a chi intende svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, anche se autoprodotti (cfr. OI n. 6 della mappatura).

Le finalità della normativa consistono essenzialmente nella tutela dell'interesse pubblico alla salubrità dell'ambiente nei riguardi dello svolgimento di attività economiche suscettibili di potervi arrecare danni. Va, infatti, puntualizzato, sempre ai fini di una corretta comprensione delle stime, che non ogni attività d'impresa è suscettibile di avere un impatto ambientale che rientri tra quelli considerati nella normativa oggetto di mappatura, e di conseguenza il totale delle imprese coinvolte negli obblighi informativi descritti rappresenta solo una porzione dell'universo delle piccole e medie imprese.

2. MAPPATURA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

La normativa oggetto della misurazione prevede una serie di "obblighi informativi" (in avanti OI). La mappatura degli OI di seguito descritta è stata verificata con l'amministrazione di settore (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ed è il risultato del confronto con le associazioni di categoria delle imprese interessate.

La mappatura include 15 obblighi informativi:

- generati da norme vigenti al maggio 2007;
- con esclusione di quelli che interessano settori economici di limitata entità;
- con esclusione di quelli che riproducono corrispondenti obblighi di fonte comunitaria e di quelli che costituiscono attuazione della normativa comunitaria oggetto del programma U.E. di riduzione degli oneri amministrativi;
- con esclusione di quelli contenuti in normativa destinata ad essere modificata da norme in avanzato stadio di elaborazione;
- suddivisi in due livelli di onerosità per le imprese (alta/media) sulla base dell'esame congiunto con rappresentanti di Confindustria, Confartigianato e C.N.A.

Per ogni obbligo informativo sono indicati:

- la specifica disposizione normativa da cui essi derivano;
- i soggetti obbligati;
- l'autorità competente;
- una sintesi dell'oggetto dell'OI;
- la frequenza con cui ogni obbligo informativo deve essere adempiuto;
- la relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria.

A. OBBLIGHI INFORMATIVI AD ALTA ONEROSITA'

T.U. n. 152/2006:

OI n. 1. Art. 124 + art. 125

Art. 124, Comma 10: prescrizioni contenute nella autorizzazione agli scarichi (NB: il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, nonché di acque reflue termali è definito dalle regioni)

Soggetti obbligati: titolari di attività da cui origina uno scarico (maggiori specificazioni al comma 2 per il caso di scarichi intermedi e finali, consorzi ecc.)

Autorità competente: salvo diversa disciplina regionale, la provincia o l'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura

Oggetto dell'obbligo informativo: come specificato nell'autorizzazione: di solito essa comprende obblighi informativi ad es. di analisi periodica e report; va comunque considerata l'onerosità derivante dalle ispezioni e dai controlli

Frequenza: alla apertura di ogni nuovo scarico o quando esso muti le proprie caratteristiche quali-quantitative

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare la direttiva 2000/60/CE (art. 11, comma 3, lettera g)) impone l'obbligo di una disciplina preventiva ovvero di una autorizzazione preventiva o di una registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli a norma della direttiva stessa; la direttiva 91/271/CEE (art. 12, comma 3) prevede che le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche preventive relative agli scarichi da impianti di trattamento dei reflui urbani precisano le condizioni atte a soddisfare i requisiti previsti nell'allegato I B della direttiva stessa.

Art. 125 Comma 1: domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

Soggetti obbligati: titolari di scarichi di acque reflue industriali

Autorità competente: salvo diversa disciplina regionale, la provincia o l'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura

Oggetto dell'obbligo informativo: indicazione delle caratteristiche dello scarico, del volume annuo di acqua da scaricare, della tipologia del ricettore, dell'individuazione del punto previsto per i prelievi di controllo, della descrizione del sistema complessivo dello scarico e delle operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, della indicazione delle apparecchiature utilizzate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione. Ulteriori informazioni devono essere incluse nel caso di scarico di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'All. 5 alla parte III del decreto.

Frequenza: alla apertura di ogni nuovo scarico o quando esso muti le proprie caratteristiche quali-quantitative; rinnovo ogni 4 anni

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. Cfr., in particolare, gli artt. 11 comma 3 lettera g) della direttiva 2000/60/CE, sopra citato; gli artt. 11-13 della direttiva 91/271/CEE e gli artt. 3 e 7 della direttiva 76/464/CEE. Si consideri, ad es., che la legge Merli (n. 319/1976) aveva imposto al richiedente l'analisi del solo scarico e non anche del corpo ricettore.

OI n. 2: Art. 186

Commi 1, 5-9: richiesta di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, ove il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale.

Soggetti obbligati: coloro che richiedono il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nell'ambito di progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, per i quali il comma 1 prevede invece un'autorizzazione dell'autorità competente previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente

Autorità competente: non specificata nell'articolo (è quella competente all'approvazione del progetto nel cui ambito avviene il riutilizzo, quindi in genere

la Regione, art. 196); competenza consultiva delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente

Oggetto dell'obbligo informativo:

- tenuta della documentazione, a disposizione dell'autorità di controllo, su provenienza, quantità e specifica destinazione di terre e rocce da scavo, quando destinati a differenti cicli di produzione industriale (comma 6);
- dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/00 e allegata alla richiesta di riutilizzo, nella quale si attesta che nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi da 1 a 5, come autorizzata dall'autorità competente, ove previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione (comma 7);
- nel caso non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale da scavo, dovrà essere indicato anche il sito di deposito, il quantitativo, la tipologia e, all'atto del riutilizzo, la richiesta dovrà essere integrata con le indicazioni di cui sopra (comma 8).

Frequenza: quando si intendono riutilizzare terre e rocce da scavo in altri cicli di produzione (escluso il caso in cui i progetti relativi siano assoggettati a V.I.A., nel qual caso si rinvia alla relativa disciplina).

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare il regime giuridico delle terre e rocce da scavo è stato oggetto di dispute anche sotto il profilo della conformità alla nozione europea di rifiuto; la Corte di Giustizia è intervenuta per qualificare queste entità come rifiuti, ma il regime dell'art. 186 differisce da quello generale in senso peggiorativo per l'azienda.

OI n. 3: Artt. 188 + 193

Art. 188, comma 3: incarico per le attività di recupero o smaltimento di rifiuti conferito dal detentore a soggetti autorizzati diversi dal servizio pubblico di raccolta

Soggetti obbligati: detentori di rifiuti e precedenti detentori, compreso il produttore dei medesimi (comma 1)

Autorità competente: Provincia o Regione

Oggetto dell'obbligo informativo: il detentore deve farsi consegnare dall'incaricato al recupero o allo smaltimento il formulario di cui all'art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore; in mancanza, entro lo stesso termine il detentore deve comunicare alla Provincia la mancata ricezione del formulario. Nel caso di spedizioni transfrontaliere tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.

Frequenza: ad ogni conferimento di rifiuti per il recupero o lo smaltimento

Art. 193: Formulario per il trasporto dei rifiuti

Soggetti obbligati: nel caso di trasporto di rifiuti, il produttore o detentore e il trasportatore, con esclusione:

- del trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico;
- del trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario e per quantità non superiori a 30 chilogrammi o 30 litri;
- della movimentazione all'interno di aree private;
- del trasporto dei fanghi utilizzati in agricoltura

Autorità competente: le autorità di controllo (in genere la Provincia: art. 197) sono deputate a verificare il rispetto della norma

Oggetto dell'obbligo informativo: i rifiuti trasportati devono essere accompagnati da un formulario di identificazione, che va acquistato da rivenditori autorizzati, dal quale risultino:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità dei rifiuti;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'instradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario va redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore; una copia rimane presso il produttore o detentore, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che ne trasmette una al detentore (cfr. OI di cui all'art. 188). Le copie vanno conservate per 5 anni.

Si rinvia alla normativa tecnica di cui a due DD.MM. da emanare (con norme transitorie fino alla loro emanazione).

Il formulario può essere sostituito:

- dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194, per le spedizioni transfrontaliere;
- dal documento commerciale previsto dall'art. 7 Reg. CE n. 1774/02 per gli operatori obbligati a tenere il registro di carico e scarico.

Frequenza: ad ogni conferimento di rifiuti per il trasporto.

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare, l'art. 8 della direttiva 91/156/CEE e l'art. 5 della direttiva 91/689/CEE non contengono né impongono molti dei dettagli presenti nell'art. 188, ad es. la circostanza che il ritorno del formulario di trasporto rileva ai fini della esclusione della responsabilità del produttore del rifiuto per il corretto smaltimento; l'art. 5 della direttiva 91/689/CEE prevede il formulario di trasporto solo per i rifiuti pericolosi mentre l'art. 193, innovando rispetto al precedente art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 22/1997, estende l'obbligo anche ai rifiuti non pericolosi, sebbene con alcune eccezioni.

OI n. 4. Art. 189

Commi 3 e 4: Comunicazioni al Catasto dei rifiuti

Soggetti obbligati: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi costituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto, esclusi gli imprenditori

agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila; nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore limitatamente alla quantità conferita

Autorità competente: Catasto dei rifiuti (istituito dall'art. 3 D.L. n. 397/1988 e disciplinato dal comma 1 dell'art. 189), tenuto dallo Stato (art. 195, comma 2, lettera i))

Oggetto dell'obbligo informativo: comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio della quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ecc.

Frequenza: annuale

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare esse non prevedono l'istituzione del Catasto dei rifiuti, ma si limitano a porre l'obiettivo di pianificare il ciclo dei rifiuti sulla base di un'adeguata conoscenza dei relativi flussi.

OI n. 5 Art. 190:

Art. 190: Registri di carico e scarico

Soggetti obbligati: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto, esclusi gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila; sono esonerate le organizzazioni elencate al comma 8 che dispongano di evidenze con analoghe funzioni.

Autorità competente: le autorità di controllo (in genere la Provincia: art. 197) sono deputate a verificare il rispetto della norma

Oggetto dell'obbligo informativo: tenuta (presso ogni impianto nonché presso la sede: comma 3) di un registro di carico e scarico con annotazione delle informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Il comma 2 prescrive che il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e recupero contenga anche:

- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato.

I registri vanno conservati per 5 anni dall'ultima annotazione (quelli relativi alle operazioni di smaltimento in discarica, a tempo indeterminato), a disposizione dell'autorità di controllo, e al termine dell'attività vanno consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonn. di rifiuti pericolosi possono adempiere anche tramite le organizzazioni di categoria o loro società di servizi che annotano i dati con

cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA; si rinvia a un successivo D.M. e, fino alla sua emanazione, alla normativa tecnica previgente (D.M. 1 aprile 1998 n. 148, circolare Ministro dell'Ambiente 4 agosto 1998)

Frequenza: la frequenza delle annotazioni è stabilita dal comma 1:

- a) per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti, gli intermediari ed i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare l'art. 14 della direttiva 2006/12 stabilisce l'obbligo di tenuta del registro e indica i dati da inserirvi, ma la norma italiana introduce prescrizioni specifiche ad es. sulle modalità di vidimazione e sulla frequenza delle annotazioni. Inoltre differenze tra la normativa italiana e quella comunitaria si individuano anche nell'estensione dell'obbligo di tenuta del registro anche per coloro che:

- effettuano a titolo professionale la raccolta dei rifiuti;
- effettuano a titolo professionale il trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i produttori dei rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) (l'art. 14 della direttiva 91/156/CEE prevede solo la facoltà e non l'obbligo per gli Stati membri di imporre l'obbligo del registro ai produttori dei rifiuti non pericolosi)

Ol n. 6: Art.212

Commi 5-22: iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Soggetti obbligati: chi intende svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero; vi sono alcune organizzazioni esentate.

Autorità competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, presso il quale è costituito l'Albo (presso l'Albo è istituito un Comitato nazionale, competente per i ricorsi avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali)

Oggetto dell'obbligo informativo: richiesta di iscrizione, subordinata al possesso di alcuni requisiti (definiti da normativa tecnica che verrà sostituita con D.M.) e, in alcuni casi (comma 7) prestazione di idonee garanzie finanziarie (ridotte per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 e con esoneri per produttori di piccole quantità di rifiuti); pagamento di diritti di segreteria e di

diritti annuali di iscrizione. È espressamente esclusa l'applicazione della DIA e del silenzio assenso di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/90. Sono previste procedure semplificate:

- per le imprese estere che si iscrivono alla Sezione speciale delle imprese che effettuano recupero di rottami ferrosi e non ferrosi per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica (comunicazione dell'azienda e attestazione di conformità alle norme tecniche applicabili rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza);

- per le imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216, o iscritti nella lista verde di cui al Reg. CEE n. 259/93 (nessuna garanzia finanziaria e mera comunicazione di inizio attività alla sezione territorialmente competente dell'Albo, corredata da documentazione indicata dal comma 18);

- per i soggetti firmatari degli accordi di programma di cui all'art. 181 e all'art. 206 (iscrizione in una apposita Sezione dell'Albo a seguito di mera richiesta scritta e senza onere di prestare garanzie finanziarie);

Frequenza: all'inizio dell'attività; rinnovo ogni 5 anni

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. Nella disciplina dell'art. 212 sembrano presenti numerose complicazioni di origine nazionale. Inoltre esso estende l'obbligo di iscrizione anche a chi svolge attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenente amianto.

OI n. 7: Art. 269 + art. 272

Art. 269, commi 1-3: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Soggetti obbligati: i gestori che intendono installare un impianto nuovo che produce emissioni o trasferire un impianto da un luogo a un altro o apportare modifiche sostanziali a un impianto (comma 8)

Autorità competente: Regione (gestione delle autorizzazioni spesso subdelegata alle Province)

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione di una domanda di autorizzazione accompagnata dal progetto dell'impianto e da una relazione tecnica (ciascuno di essi corredato di una serie di informazioni elencate dal 2° comma)

Frequenza: prima dell'installazione dell'impianto; rinnovo ogni 15 anni (la domanda va presentata un anno prima della scadenza).

Art. 269, commi 4 e ss.: prescrizioni dell'autorizzazione

Soggetti obbligati: chi è stato autorizzato a installare o trasferire un impianto che produce emissioni

Autorità competente: la Regione o la diversa autorità da questa delegata

Oggetto dell'obbligo informativo: una serie di obblighi informativi descritti nell'autorizzazione, es. comunicazione della messa in esercizio e dei dati relativi alle emissioni effettuate; realizzazione periodica di controlli di competenza del gestore; cfr. anche l'art. 271, commi 6 e ss.

Frequenza: stabilita nell'autorizzazione per ciascun obbligo informativo

Art. 272 Commi 3 e ss.: impianti e attività in deroga

Soggetti obbligati: chi gestisce impianti che rientrano in una delle categorie per le quali l'autorità competente, o in mancanza il Ministero dell'ambiente, possono rilasciare autorizzazioni generali in deroga all'art. 269 (deroghe al comma 4 e al comma 5)

Autorità competente: Regione (gestione delle autorizzazioni spesso subdelegata alle Province)

Oggetto dell'obbligo informativo: domanda di adesione all'autorizzazione generale; comunicazione all'autorità competente dell'eventuale adesione a una autorizzazione generale rilasciata con decreto ministeriale; eventuale successiva adesione a nuova e diversa autorizzazione generale (i particolari dell'OI possono essere previsti nella stessa autorizzazione generale, con riferimento, ad es., ad appositi modelli semplificati di domanda).

Frequenza: quando viene rilasciata una autorizzazione generale per la categoria di impianti in cui rientra quello interessato; rinnovo ogni 15 anni.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: L'obbligo di autorizzazione preventiva alle emissioni in atmosfera è previsto, per alcune categorie di impianti, dalla direttiva 84/360/CEE. Le previgenti disposizioni di attuazione della direttiva (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203) hanno tuttavia esteso questo obbligo, salve alcune deroghe, a tutti gli impianti in grado di generare emissioni in atmosfera. L'estensione dell'obbligo si è resa necessaria per garantire una migliore tutela della qualità dell'aria ambiente. Il decreto legislativo n. 152/2006 ha confermato tale impostazione. Inoltre molte specificazioni della disciplina autorizzatoria non trovano fonte diretta nella normativa comunitaria. La normativa comunitaria, infine, consente alcune esenzioni, facoltà che noi abbiamo utilizzato per gli impianti e le attività in deroga di cui all'art. 272.

B. OBBLIGHI INFORMATIVI A MEDIA ONEROSITA'

D. Lgs. N. 275/1993, in materia di concessione di acque pubbliche:

OI n. 8: Art. 10

Denuncia pozzi

Soggetti obbligati: proprietari, possessori, utilizzatori di pozzi

Autorità competente: Regione e provincia

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione a Regione e Provincia competenti di una denuncia, cui seguono i controlli disciplinati dall'art. 103 del T.U. n. 1775/1933. I termini originariamente previsti per la denuncia sono stati più volte prorogati, in ultimo con l'art. 96 del D.Lgs. n. 152/2006.

Frequenza: una sola volta

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare l'obbligo di denuncia appare funzionale alla

conoscenza piena delle c.d. "sorgenti di acque profonde", ma può forse essere semplificata la relativa procedura (ad es. quanto alla denuncia indirizzata a due pubbliche amministrazioni che potrebbero, invece, dialogare fra loro).

T.U. n. 152/2006:

OI n. 9: Art. 96 + art. 7 R.D. n. 1775/1933:

comma 1: domande per nuove concessioni e utilizzazioni di acque e nel caso di modifiche sostanziali:

Soggetti obbligati: chi fa domanda per nuove concessioni e utilizzazioni di acque

Autorità competente: Regione

Oggetto dell'obbligo informativo: la stessa domanda, corredata dei progetti di massima delle opere da eseguire, va trasmessa al Ministro dei lavori pubblici (oggi: infrastrutture), al Genio civile competente per territorio e (in base alla modifica contenuta nel T.U. Ambientale) alla Autorità di bacino competente per territorio; va depositata una somma pari a 1/40 del canone annuo. La disciplina concreta dei procedimenti è devoluta alla competenza regionale dal comma 11 dell'articolo 17 del R.D. n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96 del D.Lgs. n. 152/2006.

Frequenza: una volta per ogni domanda e in occasione del rinnovo

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: la normativa comunitaria è recepita con aggiunta di complicazioni non necessarie (c.d. goldplating): ad es. in quanto si prevede la trasmissione della domanda a tre autorità diverse invece di prevedere che queste comunichino i dati tra loro.

OI n. 10: Art. 216

Assenso alle operazioni di recupero dei rifiuti

Soggetti obbligati: chi effettua attività di recupero di rifiuti conformemente alla normativa tecnica (con esclusioni descritte al comma 7)

Autorità competente: Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, Provincia

Oggetto dell'obbligo informativo: semplificato, consiste nella comunicazione di inizio attività alla competente Sezione regionale dell'Albo, che ne dà notizia alla Provincia (l'attività può essere iniziata decorsi 90 giorni dalla comunicazione); nel caso di rifiuti elettrici o veicoli fuori uso è necessaria una visita preventiva della Provincia, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione (v. le norme specifiche); ai fini della iscrizione alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali (v. art. 212), è allegata una relazione dalla quale risulti il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche, il possesso dei requisiti soggettivi richiesti, le attività di recupero che si intendono svolgere, lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti sono destinati ad essere recuperati, nonché l'eventuale utilizzo di impianti mobili, le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dal recupero.

Frequenza: ogni cinque anni e in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare, l'art. 11 della direttiva 2006/12 si limita ad esentare le operazioni di recupero dall'obbligo di autorizzazione preventiva e a richiedere una "iscrizione presso le competenti autorità".

OI n. 11: Art. 275 + All. III alla parte V

Commi 1 e ss.: autorizzazione all'esercizio delle attività con consumo di solventi
Soggetti obbligati: il gestore che intende effettuare attività con consumo di solventi superiore a una certa soglia, come definite nel comma 2 e nell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06; inoltre nel caso di modifiche sostanziali delle dette attività (comma 11).

Autorità competente: Regione o diversa autorità da questa delegata (in genere la Provincia)

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione di una domanda di autorizzazione conforme alle prescrizioni dell'Allegato III citato; redazione e aggiornamento periodico del piano di gestione dei solventi, descritto nel citato Allegato III

Frequenza: prima dell'inizio dell'attività, con rinnovo ogni 15 anni (la richiesta di rinnovo va inoltrata un anno prima); a seguito di modifica del consumo massimo teorico di solvente (comma 4); per ciascun impianto, macchinario o sistema non fisso e per le operazioni manuali relative; il piano di gestione dei solventi va aggiornato ogni anno.

Comma 8: adeguamento di attività autorizzate prima del 13 marzo 2004

Soggetti obbligati: il gestore autorizzato prima del 13 marzo 2004 allo svolgimento di attività con consumo di solventi superiore a una certa soglia, come definite nel comma 2 e nell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06.

Autorità competente: Provincia

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione di un progetto di adeguamento alle prescrizioni dell'art. 275 e del citato Allegato III.

Frequenza: una sola volta

Rapporti con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: la direttiva 1999/13/CE impone ai gestori di impianti con emissioni di COV superiori a determinate soglie di munirsi di un'autorizzazione o di una registrazione; di procedere al monitoraggio periodico (e, oltre una certa soglia, continuo) delle emissioni; di riferire almeno annualmente all'autorità competente; inoltre impone (e disciplina, per alcuni aspetti, nel proprio allegato III) il piano di gestione dei solventi. In questo quadro, dal momento che il Testo Unico ambientale detta disposizioni molto particolareggiate, si può approfondire l'eventuale esistenza di (comunque limitati) spazi per la semplificazione.

OI n. 12: Art. 284

Denuncia di installazione o modifica di impianto termico civile

Soggetti obbligati: chi installa o modifica un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia; il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (se diverso dal proprietario o dal possessore, è obbligato il proprietario o possessore, che mette la denuncia a disposizione del responsabile dell'esercizio o manutenzione).

Autorità competente: comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e, per la restante parte del territorio, province.

Oggetto dell'obbligo informativo: denuncia redatta dall'installatore all'autorità competente mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte V del decreto e messa a disposizione della stessa da parte dell'installatore al soggetto tenuto alla trasmissione; documentazione allegata. L'onere in parte si sovrappone ad altri imposti da leggi aventi altre finalità (es. risparmio energetico: art. 11 del D.P.R. n. 412/1991, come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. n. 311/2006)

Frequenza: nei 90 giorni successivi all'intervento; per impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del decreto, entro un anno da tale data.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli.

OI n. 13: Art. 286

Valori limite di emissione in atmosfera degli impianti termici civili di potenza nominale superiore al valore di soglia

Soggetti obbligati: il responsabile dell'esercizio e della manutenzione

Autorità competente: comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e, per la restante parte del territorio, province.

Oggetto dell'obbligo informativo: nel corso delle operazioni di controllo e manutenzione, i valori di emissione misurati devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal DPR n. 412/93, insieme ai documenti che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite

Frequenza: i controlli vanno effettuati almeno annualmente e inoltre entro 180 giorni dall'entrata in vigore della parte V del decreto.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli.

OI n. 14: Art. 287

Abilitazione alla conduzione

Soggetti obbligati: il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW

Autorità competente: Ispettorato provinciale del lavoro

Oggetto dell'obbligo informativo: rilascio di patentino di abilitazione al termine di un corso e previo superamento dell'esame finale

Frequenza: prima di iniziare l'attività di addetto.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli.

L. n. 447/1995, legge quadro sull'inquinamento acustico:

OI n. 15: Art. 8:

Impatto acustico dei progetti o delle opere

Soggetti obbligati: titolari dei progetti o delle opere sottoposti a valutazione di impatto ambientale

Autorità competente: Comuni e autorità competenti alla V.I.A.

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione nell'ambito della V.I.A. o su richiesta dei Comuni di una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento di una serie di opere elencate al comma 2 (aeroporti, discoteche ecc.), ovvero di una valutazione previsionale del clima acustico per la realizzazione delle opere elencate al comma 3 (scuole, insediamenti residenziali ecc.) e 4, anche nell'ambito del procedimento per il rilascio di concessioni edilizie; inoltre la domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4, che si prevede possano produrre valori di emissioni superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, da inviare all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del nulla osta.

Frequenza: prima della realizzazione dei progetti o delle opere.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: gli obblighi descritti appaiono genericamente funzionali all'attuazione della direttiva 85/337 sulla V.I.A., ma non sono specificamente previsti in quella sede e dunque non può escludersi la possibilità che alcuni di essi siano irragionevolmente gravosi o complessi.

3. CONSULTAZIONI

Il processo di misurazione è fortemente basato su di una specifica attività di consultazione degli *stakeholders*, finalizzata all'acquisizione e verifica delle informazioni, che si è svolta in 3 fasi del processo MOA illustrato in Figura 1.

3.1 Mappatura degli OI

➤ *Soggetti consultati*

In questa fase sono stati consultati l'amministrazione di settore (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e i rappresentanti delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato, CNA. Una mappatura provvisoria degli obblighi informativi predisposta dalla Task Force MOA e verificata preventivamente dal Ministero dell'Ambiente è stata sottoposta al vaglio delle associazioni di categoria. La consultazione è stata finalizzata sia a verificare la completezza della mappatura e la corretta individuazione delle attività amministrative elementari relative a ciascun obbligo informativo; sia a determinare la rilevanza degli obblighi informativi mappati in termini di maggiore/minore onerosità degli stessi.

➤ *Modalità di consultazione adottata*

La consultazione è avvenuta attraverso un incontro con i rappresentanti delle suddette associazioni, accompagnati dai rispettivi consulenti ed esperti della materia oggetto di misurazione. Gli obblighi informativi censiti sono stati sottoposti ad esame analitico e classificati in una scala di onerosità complessiva per determinare le priorità di misurazione.

➤ *Sintesi dei risultati*

Sulla base della consultazione è stata verificata e – laddove necessario – precisata la mappatura degli OI. La mappatura elaborata dagli esperti è stata giudicata congruente con l'esperienza delle imprese e completa. Inoltre, ad ogni OI è stato assegnato un giudizio di "priorità" basato sulle seguenti variabili: la popolazione di imprese coinvolte, la frequenza dell'obbligo informativo ed il "peso" dell'OI in termini di costo/tempo per le imprese. Oggetto della misurazione sono stati solo gli OI giudicati ad "alta onerosità" (cfr. mappatura par. 2).

3.2 Verifica del questionario di rilevazione

➤ *Soggetti consultati*

Una volta elaborato il questionario di rilevazione degli oneri amministrativi, esso è stato sottoposto alla valutazione dei tecnici ed esperti individuati dalle associazioni di categoria (Confindustria, Confartigianato, CNA), nonché di alcuni

imprenditori che sono chiamati a confrontarsi con gli OI imposti dalla normativa ambientale in esame.

➤ *Modalità di consultazione adottata*

Il questionario è stato discusso ed analizzato in ogni sua parte nel corso di un *focus group*. Inoltre, una serie di precisazioni ed osservazioni sono pervenute successivamente tramite *e-mail*.

➤ *Sintesi dei risultati*

Grazie al confronto con gli esperti delle associazioni di categoria e con gli imprenditori il questionario è stato rivisto sia nella forma (al fine di rendere meglio comprensibili alcuni termini adottati), sia nella struttura, semplificando ed aggregando le diverse domande. Inoltre, è stata effettuata un'ulteriore verifica della completezza delle attività amministrative elementari incluse.

3.3 Stima degli oneri amministrativi per le imprese con meno di 5 addetti

➤ *Soggetti consultati*

Sono stati consultati consulenti individuati dalle associazioni di categoria delle imprese e professionisti esperti della disciplina ambientale.

➤ *Modalità di consultazione adottata*

E' stato effettuato un *expert focus group* gestito con l'obiettivo di giungere alla stima degli oneri amministrativi per le imprese con meno di 5 addetti (escluse dalla rilevazione Istat) attraverso la valutazione degli esperti (*expert assessment*). Ad ogni partecipante è stato chiesto di indicare gli oneri associati agli obblighi informativi considerati ed alle relative attività amministrative elementari.

➤ *Sintesi dei risultati*

A conclusione dell'incontro, e previo approfondimento di alcuni dati, è stato possibile produrre stime degli oneri sostenuti "in media" dalle imprese con meno di 5 addetti. Laddove ritenuto opportuno, all'interno di ogni OI alcune attività amministrative elementari sono state aggregate. In alcuni casi, i partecipanti hanno chiarito che non era possibile fornire delle stime o che per le microimprese certe attività comportano oneri trascurabili.

Le stime prodotte durante l'*expert assessment* sono state aggregate a quelle derivanti dalla rilevazione Istat per le imprese da 5 a 249 addetti, in modo da ottenere una stima complessiva degli oneri amministrativi associati agli obblighi informativi considerati.

4. STIME DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

4.1 Scelte metodologiche

- *Numerosità delle imprese e settori economici considerati*

Per l'area di regolazione ambiente la popolazione di interesse è costituita dalle piccole e medie imprese operanti nei settori di attività economica dell'industria e dei servizi.

Le tavole che seguono riassumono le principali caratteristiche strutturali dell'universo di riferimento:

Classe di addetti

	imprese	%
Meno di 5	3.941.119	88,6%
5-99	499.084	11,3%
100-249	5.934	0,1%
Totale	4.446.137	100,0%

Macro settori di attività

Macro settore	Imprese 5-249 addetti		Imprese con meno di 5 addetti	
	N.	%	N.	%
Industria in senso stretto	156.908	31,1%	367.904	9,3%
Costruzioni	79.826	15,8%	517.056	13,1%
Commercio	104.335	20,7%	1.178.868	29,9%
Servizi	163.949	32,5%	1.877.291	47,6%
Totale	505.018	100,0%	3.941.119	100,0%

Ripartizione territoriale

Macro area	Imprese 5-249 addetti		Imprese con meno di 5 addetti	
	N.	%	N.	%
NORD-OCCIDENTALE	158.762	31,4%	1.140.259	28,9%
NORD-ORIENTALE	127.700	25,3%	830.861	21,1%
CENTRALE	104.197	20,6%	841.157	21,3%
MERIDIONALE	78.440	15,5%	781.178	19,8%
INSULARE	35.919	7,1%	347.664	8,8%
Totale	505.018	100,0%	3.941.119	100%

- *Tecniche di rilevazione*

Analogamente a quanto realizzato in altri Paesi che utilizzano lo *Standard Cost Model*, la rilevazione degli oneri è avvenuta attraverso diverse tecniche:

- 1) una rilevazione diretta realizzata dall'Istat su un campione di imprese da 5 a 249 addetti. Per tale rilevazione, la popolazione di interesse è costituita dalle piccole (5-99 addetti) e medie imprese (100-249 addetti) unilocalizzate² ed operanti nei settori di attività economica dell'industria e dei servizi;
- 2) un *expert assessment* che ha coinvolto esperti del settore, e volto ad ottenere una stima degli oneri amministrativi sostenuti dalle imprese con meno di 5 addetti. Per le imprese di queste dimensioni è stata esclusa la rilevazione diretta sia per la loro elevata numerosità, sia perché presentano comportamenti più omogenei nella esternalizzazione degli obblighi informativi rispetto a quelle di dimensione maggiore.

4.1.1 Rilevazione diretta per la stima degli oneri delle imprese da 5 a 249 addetti

- *Rilevazione in due fasi: telefonica e diretta*

La finalità della rilevazione consiste nella misura degli oneri connessi ai singoli obblighi informativi dell'area di regolazione ambiente, attraverso l'osservazione delle figure professionali coinvolte e dei tempi da queste impiegate per soddisfare lo specifico obbligo informativo (nel caso in cui l'OI venga ottemperato con personale interno all'impresa) o la quantificazione del costo monetario sostenuto (nel caso di incarico fornito a terzi).

Sul piano organizzativo la rilevazione è stata condotta, a livello centrale, dal Gruppo di lavoro Istat e realizzata, a livello locale, dagli Uffici Regionali che fanno capo allo stesso Istituto. Sono nello specifico 16 gli Uffici Regionali che hanno partecipato alla rilevazione.

Per la realizzazione dell'indagine la tecnica di rilevazione è stata articolata in due distinte fasi. La prima consiste in un'intervista telefonica rivolta ad un numero sufficientemente ampio di imprese, con l'intento sia di stimare la consistenza per numero e tipologia degli obblighi informativi richiesti dalle amministrazioni alle imprese, sia per identificare le imprese eleggibili ai fini della rilevazione diretta. La seconda fase consiste in un'intervista diretta rivolta ad un numero limitato di imprese, che avessero adempiuto almeno ad un obbligo informativo nel 2006, su cui stimare i costi sostenuti dalle imprese stesse per ottemperare agli obblighi informativi previsti nell'area di regolazione indagata.

- *Costruzione e descrizione del campione per le interviste telefoniche*

² Sono state considerate soltanto le imprese unilocalizzate per misurare in modo più rigoroso gli oneri amministrativi nell'area di riferimento in esame. La misura degli oneri amministrativi sulle imprese plurilocalizzate avrebbe implicato una complessità delle modalità di rilevazione, non compatibili con i vincoli di natura temporale ed economica dell'attività di rilevazione.

La lista delle imprese, considerate per la prima fase, da cui estrarre le unità campione, è quella dei rispondenti alla rilevazione PRODCOM (Produzione Comunitaria) e PMI (Piccole e Medie Imprese).

Per i 16 Uffici Regionali coinvolti nella rilevazione, è stato estratto un campione stratificato, in base alle caratteristiche strutturali delle imprese, considerando sia l'attività economica, sia la dimensione in termini di addetti delle unità selezionate. La numerosità è stata decisa secondo un criterio di proporzionalità delle imprese unilocalizzate in ciascun territorio regionale.

La numerosità complessiva del campione di unità, per l'area ambiente, è pari a 1109. I rispondenti sono 499, di cui 372 sono le imprese che hanno adempiuto almeno ad un obbligo informativo nel 2006.

- *Costruzione e descrizione del campione per l'intervista diretta*

Nella seconda fase il campione estratto per l'intervista diretta è pari a 49 imprese ed è stato selezionato dal campione dei rispondenti dell'intervista telefonica, in particolare, sul sottoinsieme delle imprese che hanno espletato almeno un obbligo informativo nel 2006.

La selezione delle unità da sottoporre ad intervista diretta è stata effettuata cercando di soddisfare quanto più possibile le seguenti condizioni:

- Regione (2-4 imprese per Regione);
- Numerosità massima di obblighi informativi ottemperati;
- Internalizzazione ed esternalizzazione degli obblighi informativi;
- Presenza di grandi e piccole imprese in base alla mediana osservata nel campione dell'intervista telefonica.

- *Costruzione delle stime campionarie*

Le stime campionarie sono state ottenute secondo un *approccio basato su modello*, mediante il quale alla generica impresa del campione dell'intervista diretta è stato attribuito un peso in grado di garantire le condizioni di uguaglianza delle stime campionarie, sia con i corrispondenti totali noti di popolazione, sia rispetto alle corrispondenti stime campionarie del campione dell'intervista telefonica, relativamente alla consistenza per numero e tipologia degli obblighi informativi richiesti dalle amministrazioni alle imprese.

Per imputare i costi interni, sostenuti dalle imprese per ottemperare agli obblighi informativi indagati, si sono considerate le informazioni relative alla sezione finale del questionario, dove si richiedeva il costo orario per ciascuna figura professionale impiegata dall'impresa intervistata.

Per valorizzare le ore di lavoro dedicate dal personale interno, per lo sviluppo delle varie attività lavorative connesse all'espletamento degli obblighi informativi, è stato impiegato il costo medio osservato per ciascuna figura professionale.

Tale operazione è risultata necessaria sia per normalizzare i costi, sia perché alcune imprese hanno omesso di rispondere a questa sezione.

Le stime dei costi per ciascuna attività amministrativa elementare sono state ottenute mediante il prodotto di due fattori: il primo è costituito dalla stima del

numero d'impresе che, nell'anno d'interesse, hanno ottemperato all'obbligo informativo e il secondo è dato dalla stima del valore mediano del costo sostenuto, dalle stesse imprese, per svolgere ciascuna attività amministrativa elementare.

La stima del costo aggregato è stata ottenuta mediante la somma delle stime dei costi di ciascuna attività amministrativa elementare relativa a ciascun obbligo informativo.

La stima del costo unitario è stata ottenuta come rapporto tra i costi aggregati e la stima del numero di imprese che ha ottemperato all'obbligo informativo. Si tratta di un costo ponderato, in quanto attribuisce ad ogni impresa campione un peso pari al coefficiente di espansione³.

4.1.2 Rilevazione tramite *expert assessment* degli oneri relativi alle microimprese

Come anticipato, per le imprese con un numero di addetti inferiore a 5 la stima degli oneri amministrativi è stata svolta attraverso un *expert assessment* che ha coinvolto esperti della disciplina ambientale ed è stato svolto con la modalità dell'*expert focus group*.

Le stime fornite dagli esperti hanno riguardato tutti gli OI oggetto dell'indagine, ma non è stato possibile ottenere lo stesso livello di disaggregazione raggiunto con la rilevazione diretta. Ciò dipende sia dalle diverse fattispecie in concreto affrontate dagli esperti nel corso della loro attività di consulenza alle imprese, sia dalla difficoltà a scomporre il compenso che viene in genere richiesto alle imprese in relazione ad un insieme di attività.

Nelle stime ottenute grazie all'*expert assessment*, per ogni attività amministrativa elementare la popolazione di riferimento è stata ottenuta partendo dalla corrispondente popolazione stimata dall'Istat e tenendo conto della proporzione tra popolazione totale delle imprese da 5 a 249 addetti e di quella delle imprese con meno di 5 addetti (per cui, ad esempio, se in riferimento ad un'attività amministrativa elementare, la popolazione stimata dall'Istat risulta pari al 5% del totale, la stessa percentuale è stata applicata per ricavare la popolazione delle imprese con meno di 5 addetti).

I costi per obbligo informativo sono stati ottenuti come media dei costi dichiarati dai vari partecipanti all'*expert focus group*.

4.2 Sintesi dei risultati della misurazione

Le tabelle seguenti riportano i principali risultati ottenuti dalle stime degli oneri amministrativi riferite all'insieme delle piccole e medie imprese (da 0 a 249 addetti).

Coerentemente con quanto previsto dalla metodologia SCM, alla stima dei costi ottenuta secondo le modalità descritte nei precedenti paragrafi 4.1.1 e 4.1.2,

³ Maggiori elementi sulle procedure di campionamento e di stima sono contenute in una nota tecnico-metodologica a cura dell'Istat.

sono stati aggiunti i c.d. "*overheads costs*", ovvero la quota di spese generali attribuibili alle attività oggetto di indagine. La percentuale di *overheads* utilizzata è pari al 25%, in analogia con quella applicata dalla maggior parte dei Paesi coinvolti nell'utilizzo dello SCM.

Sono stati esclusi dal computo degli oneri amministrativi i diritti, i bolli e le tasse che le imprese sono tenute a versare per ottemperare alle norme analizzate; difatti, tali oneri, essendo di natura fiscale, non sono inclusi nella definizione di "obbligo informativo" utilizzata nell'ambito dello SCM.

È opportuno sottolineare che le stime prodotte si riferiscono ai soli oneri amministrativi associati agli OI inclusi nella rilevazione e non vanno, dunque, intese come rappresentative della totalità degli oneri derivanti dalla normativa ambientale. Come già segnalato nel paragrafo 1, la misurazione degli oneri è stata effettuata con riferimento agli OI che sulla base della consultazione con le associazioni di categoria delle imprese, sono stati considerati "ad alto impatto". Inoltre, dalla misurazione sono state escluse le norme di origine comunitaria e regionale che nella disciplina ambientale assumono un peso molto rilevante.

Si sottolinea che le stime riportate hanno carattere indicativo, in quanto la limitata dimensione campionaria determina una elevata incertezza, connessa alla variabilità delle stime stesse, sulla vicinanza della stima ottenuta al valore che si vuole stimare. Pertanto, le stime devono essere considerate indicative dell'ordine di grandezza degli oneri amministrativi associati ai soli OI oggetto della misurazione. In tal senso queste costituiscono una misura adeguatamente indicativa della "pressione regolatoria" esercitata da specifiche norme sulle imprese fino a 249 addetti.

Infine, si ricorda che la popolazione di imprese stimata varia in riferimento ad ogni obbligo informativo (e non coincide quasi mai con il totale della popolazione di imprese di cui al par. 4.1).

Tab. 1 - Costo totale aggregato annuo per Obbligo Informativo (imprese 0-249 addetti)

Obbligo informativo	Costo totale annuo	Peso percentuale
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	€ 1.044.934.084	50,7%
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	€ 102.075.913	5,0%
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	€ 173.805.816	8,4%
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	€ 395.477.274	19,2%
O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	€ 11.833.564	0,6%
O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	€ 331.062.823	16,1%
Costo totale aggregato annuo	€ 2.059.189.473	100,0%

Tab. 2 - Costo totale annuo e costo unitario per OI (imprese 5-249 addetti)

Obbligo informativo	Costo totale annuo	Costo unitario
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	€ 301.858.680	€ 3.482
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	€ 47.264.830	€ 357
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	€ 40.009.217	€ 469
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	€ 70.647.992	€ 357
O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	€ 3.151.697	€ 1.267
O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	€ 55.874.786	€ 1.579
Costo totale aggregato annuo	€ 518.807.203	

Tab. 3 - Costo totale annuo e costo unitario per OI (imprese 0-4 addetti)

Obbligo informativo	Costo totale annuo	Costo unitario
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	€ 743.075.404	€ 1.098
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	€ 54.811.083	€ 53
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	€ 133.796.599	€ 201
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	€ 324.829.282	€ 210
O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	€ 8.681.867	€ 447
O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	€ 275.188.036	€ 996
Costo totale aggregato annuo	€ 1.540.382.270	

Tab. 4 - Costo totale annuo ripartito per le due classi di imprese

Obbligo informativo	Costo imprese 5-249 addetti	Costo imprese 0-4 addetti
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	58,2%	48,2%
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	9,1%	3,6%
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	7,7%	8,7%
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	13,6%	21,1%
O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	0,6%	0,6%
O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	10,8%	17,9%
Costo totale aggregato annuo	100,0%	100,0%

Tab. 5 - Costo totale annuo ripartito tra costi interni e costi esterni (imprese 5-249 addetti)

Obbligo informativo	Costi interni	Costi esterni
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	48,9%	51,1%
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	43,6%	56,4%
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	26,5%	73,5%
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	43,0%	57,0%
O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	94,4%	5,6%
O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	17,1%	82,9%
Costo totale aggregato annuo	42,7%	57,3%

Tab. 6 – Ripartizione degli OI in attività amministrative elementari (imprese 5-249 addetti)

Obblighi Informativi	Attività amministrativa	Peso dell'attività sull'O.I.
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	<i>Raccolta di informazioni e predisposizione della documentazione</i>	14,1%
	<i>Compilazione delle domande di autorizzazione</i>	10,6%
	<i>Presentazione delle domande di autorizzazione</i>	10,6%
	<i>Assistenza al personale PA che effettua rilievi, gli accertamenti, i controlli e/o sopralluoghi</i>	13,8%
	<i>Archiviazione documenti relativi alla autorizzazione</i>	11,0%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	2,4%
	<i>Effettuazione rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi, da parte di autorità competenti</i>	32,8%
	<i>Vidimazioni da parte di tecnici abilitati per ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali</i>	4,6%
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	<i>Raccolta di informazioni e di altra documentazione</i>	20,8%
	<i>Formulario rifiuti</i>	24,6%
	<i>Compilazione del formulario rifiuti</i>	38,5%
	<i>Archiviazione dei formulari firmati</i>	12,7%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	1,1%
	<i>Acquisto formulario rifiuti</i>	2,2%
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	<i>Raccolta di informazioni</i>	62,3%
	<i>compilazione del MUD</i>	26,4%
	<i>trasmissione del MUD</i>	9,9%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	0,3%
	<i>Acquisto del MUD</i>	1,1%
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	<i>Misurazioni e raccolta delle informazioni</i>	13,2%
	<i>Registrazione dei dati</i>	19,2%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	48,0%
	<i>Acquisizione ed archiviazione della documentazione sulla registrazione</i>	19,7%

O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	Certificazione della qualificazione professionale	5,0%
	Certificazione della disponibilità dell'attrezzatura tecnica	5,0%
	Certificazione dell'adeguata dotazione di personale	1,0%
	Certificazione dell'eventuale esecuzione di opere o dello svolgimento di servizi	5,5%
	Produzione della documentazione	2,0%
	Foglio notizie	2,0%
	Attestazione tramite perizia giurata	0,0%
	Copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto	0,0%
	Autorizzazione al trasporto di cose	0,0%
	Raccogliere le informazioni per l'iscrizione (trasp con conto proprio)	13,2%
	Compilare la richiesta di iscrizione (trasp con conto proprio)	13,2%
	Predisporre la spedizione, inviare e/o presentare all'ufficio competente (trasp con conto proprio)	13,2%
	Assistere ispettori incaricati di svolgere la visita preventiva (procedura semplif.)	0,0%
	Certificazione della qualificazione professionale (procedura semplif.)	1,2%
	Certificazione della disponibilità dell'attrezzatura tecnica (procedura semplif.)	1,2%
	Certificazione dell'adeguata dotazione di personale (procedura semplif.)	0,5%
	Certificazione della esecuzione di opere o dello svolgimento di servizi (procedura semplif.)	0,6%
	Capacità finanziaria (procedura semplif.)	0,6%
	Foglio notizie (procedura semplif.)	0,6%
	Attestazione tramite perizia giurata	0,0%
	Copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto	0,0%
	Documentazione per l'autorizzazione al trasporto	0,0%
	Produrre la documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto	0,0%
	Relazione allegata alla comunicazione di inizio attività,	0,0%
	Raccogliere le informazioni per compilaz domanda iscrizione	2,8%
	Compilare la dichiarazione di accettazione dell'incarico	1,3%
	Raccogliere info necessarie per rispetto requisiti iscrizione	2,3%
	Elaborare la documentazione relativa al rispetto dei requisiti	1,2%
	Compilare e presentare la domanda di iscrizione all'albo	2,8%
	Spedire o consegnare a mano la domanda di iscrizione	1,5%
	Archiviare i documenti prodotti per l'iscrizione	17,3%
	Raccolta informazioni relative alla documentazione	1,5%
	Produrre la documentazione	1,3%
	Raccolta informazioni relative alla domanda	0,9%
Compilazione e invio della domanda di iscrizione	1,3%	
Archiviazione dei documenti prodotti	0,6%	
Spese di spedizione per inviare la richiesta di iscrizione all'Albo nazionale de gestori ambientali	0,2%	
Spese di spedizione per inviare l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali	0,3%	

O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	<i>Raccolta delle informazioni necessarie per la redazione della relazione tecnica</i>	1,5%
	<i>Redazione della relazione tecnica da allegare alla domanda</i>	1,0%
	<i>Predisporre la spedizione, inviare e/o presentare all'ufficio</i>	1,0%
	<i>Compilazione della comunicazione messa in esercizio</i>	0,1%
	<i>Dati relativi alle emissioni</i>	0,7%
	<i>Controlli di competenza gestore</i>	0,9%
	<i>Informazioni necessarie per predisporre comunicazioni marcia controllata</i>	6,3%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	2,1%
	<i>Predisposizione comunicazione modifiche non sostanziali degli impianti</i>	0,0%
	<i>Spedire comunicazione modifiche non sostanziali degli impianti</i>	1,0%
	<i>Raccolta delle informazioni necessarie alla redazione della domanda (aut. gen.)</i>	0,7%
	<i>Compilare la domanda adesione aut. gen.</i>	0,3%
	<i>Comunicazione contenente la domanda di adesione all'autorizzazione generale</i>	0,3%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	0,1%
	<i>Raccolta informazioni per la redazione del progetto</i>	7,3%
	<i>Redazione del progetto</i>	10,1%
	<i>Raccolta informazioni per la redazione della relazione tecnica</i>	12,5%
	<i>Redigere la relazione tecnica</i>	12,5%
	<i>Redigere ed inviare la domanda di autorizzazione</i>	12,5%
	<i>Comunicare all'autorità competente informazioni</i>	11,2%
	<i>Assistenza al personale dell'amministrazione</i>	9,6%
	<i>Provvedere alla comunicazione sulle modifiche non sostanziali</i>	7,1%
	<i>Spese di spedizione per predisporre la spedizione, inviare e/o presentare all'ufficio competente la domanda di autorizzazione</i>	0,6%
	<i>Spese di spedizione (francobolli, pony express...) per spedire la comunicazione delle modifiche non sostanziali degli impianti</i>	0,3%
<i>Spese di spedizione per spedire la domanda di adesione all'autorizzazione generale</i>	0,2%	

Tab. 7 – Ripartizione degli OI in attività amministrative elementari (imprese 0-4 addetti)

Obblighi Informativi	Attività amministrative elementari	Peso dell'attività sull'O.I.
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	<i>Raccolta di informazioni e predisposizione della</i>	31,9%
	<i>Compilazione delle domande di autorizzazione</i>	36,4%
	<i>Presentazione delle domande di autorizzazione</i>	4,6%
	<i>Assistenza al personale PA che effettua rilievi, gli</i>	11,7%
	<i>Archiviazione documenti relativi alla autorizzazione</i>	4,6%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	6,2%
	<i>Vidimazioni da parte di tecnici abilitati per ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali</i>	4,7%
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	<i>Tutte le attività (escluso supporto alle amm.ni)</i>	94,1%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni</i>	5,9%
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	<i>Raccolta di informazioni</i>	69,6%
	<i>compilazione del MUD</i>	24,9%
	<i>trasmissione del MUD</i>	5,0%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni</i>	0,6%
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	<i>Misurazione, raccolta informazioni e registrazione dati</i>	71,1%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni</i>	2,2%
	<i>Acquisizione ed archiviazione della documentazione sulla registrazione</i>	26,7%
O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	<i>Certificazione della qualificazione professionale</i>	7,0%
	<i>Certificazione della disponibilità dell'attrezzatura tecnica</i>	8,8%
	<i>Raccolta informazioni, compilazione della domanda e dei relativi allegati</i>	39,2%
	<i>Tutte le attività per il trasporto in conto proprio</i>	5,1%
	<i>Archiviare i documenti prodotti per l'iscrizione</i>	39,3%
	<i>Spese di spedizione per inviare l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali</i>	0,7%
O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	<i>Raccolta delle informazioni</i>	15,5%
	<i>redazione della domanda e della relazione tecnica</i>	19,8%
	<i>Attività relative alla messa in esercizio e alle analisi</i>	49,3%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	10,5%
	<i>Attività relative alle autorizzazioni generali</i>	3,8%
	<i>Spese di spedizione per predisporre la spedizione, inviare e/o presentare all'ufficio competente la domanda di autorizzazione</i>	0,7%
	<i>Spese di spedizione (francobolli, pony express...) per spedire la comunicazione delle modifiche non sostanziali degli impianti</i>	0,4%

ALLEGATO

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE